Codice etico della CIA

PREAMBOLO

La CIA ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, è un'associazione democratica, autonoma ed indipendente, che afferma la centralità dell'impresa agricola e promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.
La CIA opera per l'affermazione dei valori che attengono all'agricoltura, all'onestà ed all'integrità morale alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, alla pace, alla tolleranza, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
La CIA persegue la piena affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini.
La CIA fa propri i valori di riferimento ed i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Coerentemente a questi principi, il sistema CIA si pone l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'agricoltura italiana ed europea, ed alla crescita civile del paese.
In questo quadro, la CIA ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:
preservare ed accrescere la reputazione degli agricoltori quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, alla crescita culturale, sociale ed economica degli agricoltori, in un contesto di crescita civile e sociale complessiva dell'Italia, dell'Europa e del Mondo.
Tutti i Soggetti Costituenti il Sistema CIA e le Articolazioni del Sistema CIA:
gli agricoltori associati;
i dirigenti che rivestono incarichi associativi o nelle strutture (società ed enti) del Sistema CIA;
i dipendenti;
adottano modelli di comportamento ispirati ai principi etici, all'autonomia, all'indipendenza ed all'integrità, così come sono venuti ad affermarsi e consolidarsi nel corso della storia dell'Organizzazione e che ne costituiscono la sua identità fondamentale.
Tutto il Sistema, dal singolo agricoltore associato ai massimi vertici confederali, è impegnato nel perseguimento di questi obiettivi, in quanto ogni singolo comportamento eticamente scorretto provoca negative conseguenze in ambito associativo, e danneggia l'immagine del mondo agricolo e della Confederazione nei rapporti con le Istituzioni e nella pubblica opinione.
I principi etici del sistema CIA non sono valutabili solo nei termini di stretta conformità alle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, ma si fondano sulla convinta adesione a ricercare, nelle diverse situazioni, i più elevati stili di comportamento.
Il codice etico della CIA è unico ed è adottato, recepito ed attuato in tutto il Sistema CIA le relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi organi dirigenti, in base alle indicazioni statutarie e/o dei regolamenti.

I DOVERI E GLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati CIA si riconoscono nei valori e nei principi di riferimento indicati nello Statuto nazionale della CIA. Essi pertanto si impegnano:
<u>come imprenditori agricoli</u>

- a rispettare i diritti dei consumatori e ad essere responsabili della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti commercializzati;

- a promuovere nell'azienda il ruolo dei coadiuvanti familiari, le pari opportunità tra uomini e donne ed il ricambio generazionale;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento una propria costante responsabilità;
- a rispettare le norme in vigore, sia interne che comunitarie, ed in particolare quelle relative alla erogazione di contributi, aiuti e sussidi e finanziamenti in genere; mantenendo sempre e comunque comportamenti caratterizzati da onestà ed integrità morale;
- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro ai propri dipendenti;
- a comportarsi con lealtà e rispetto della dignità dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- a comportarsi con correttezza e lealtà nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a sviluppare rapporti di collaborazione, nella ricerca del reciproco beneficio, con gli altri imprenditori ed operatori delle filiere agricolo-alimentari e del territorio;
- a mantenere rapporti ispirati alla correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione;
- a combattere e denunciare fenomeni malavitosi;

come associati:

- a partecipare attivamente alla vita associativa;
- a tutelare l'immagine della Confederazione in ogni situazione in cui venga messa in discussione;
- a promuovere convergenze e processi unitari all'interno del mondo agricolo;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia, scevri da pressioni interne ed esterne, ed avendo come obiettivo prioritario l'interesse del mondo agricolo e del sistema confederale;
- ad instaurare e mantenere relazioni costruttive con gli altri associati;
- ad escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare gli orientamenti che la CIA fornisce nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno;
- ad informare tempestivamente la CIA di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, concordando i conseguenti comportamenti.

I DOVERI E GLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI CHE RIVESTONO INCARICHI DIRIGENTI

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai valori ed ai principi del sistema CIA.

I dirigenti del Sistema CIA e delle strutture da essa promosse, si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- ad orientare le proprie scelte al massimo beneficio per gli associati, nel rispetto delle norme e dei principi generali della Confederazione;
- a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati, dei cittadini e delle istituzioni;
- a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie;
- a favorire l'instaurarsi di un clima interno cooperativo e solidale, finalizzato alla corretta circolazione delle conoscenze ed alla creazione di valore, nel primario interesse degli associati e del sistema confederale;

- a proporre all'organo di appartenenza iniziative, programmi e progetti, solo se conformi alle norme in vigore e tali comunque da non far conseguire ad alcuno indebiti contributi, finanziamenti o vantaggi;
- a segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza qualsiasi situazione che possa porre il dirigente CIA in situazione di conflitto di interessi, di qualunque natura o causa, con il sistema CIA;
- a comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nello svolgimento del mandato ricevuto, nei confronti degli associati, degli altri membri dell'organo di appartenenza, degli altri organi confederali e delle varie strutture, compreso gli istituti, le associazioni e le società promosse dalla CIA o componenti il sistema CIA;
- ad avvertire immediatamente gli organi competenti di fatti, atti o eventi, che in qualunque modo possano danneggiare l'immagine, la credibilità e la reputazione della CIA o di sue singole componenti;
- a fare un uso riservato delle informazioni acquisite in virtù delle proprie cariche;
- a rispettare pienamente l'integrità fisica, morale e culturale dei dipendenti e dei collaboratori, valorizzandone il ruolo e le opportunità di crescita professionale, senza comportamenti illeciti o che esprimano discrezionalità o abuso d'autorità;
- a mantenere con le forze politiche, sindacali e con le Istituzioni un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- a coinvolgere effettivamente gli organi decisionali dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine degli agricoltori e della CIA.

I dirigenti, collaboratori, associati con incarichi di rappresentanza esterne o con incarichi professionali attivati in riferimento al sistema CIA inoltre, si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nel primario interesse degli associati e del sistema confederale, nel rispetto delle norme vigenti, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti e con spirito di collegialità;
- a fornire all'organismo dirigente tutte le informazioni relative ad eventuali compensi, indennità o rimborsi spese derivanti dal mandato di rappresentanza CIA o dall'incarico professionale, i quali debbono essere versati alla CIA nelle modalità decise dagli organi di competenza;
- ad informare costantemente gli organismi dirigenti, o le strutture preposte, sullo svolgimento del mandato;
- a rimettere il mandato in caso di incompatibilità o di impossibilità a garantire un suo costante ed efficace svolgimento e, comunque, su richiesta della Confederazione;
- ad informare tempestivamente gli organismi dirigenti e concordare con essi ogni ulteriore incarico scaturito dal mandato o dall'attività professionale.

I DOVERI E GLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

I dipendenti della CIA (Soggetti costituenti e Articolazioni del Sistema) e degli Istituti, Associazioni e Società promosse dalla CIA si impegnano:

- a ricercare nel proprio incarico operativo il massimo beneficio per gli associati e per gli utenti dei servizi confederali, nel pieno rispetto delle normative vigenti;
- a rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli associativi, con lealtà e correttezza;

- a favorire l'instaurarsi di un clima interno cooperativo e solidale, finalizzato alla corretta circolazione delle conoscenze ed alla creazione di valore, nel primario interesse degli associati e del sistema confederale;
- a fare un uso riservato delle informazioni acquisite in virtù dei propri incarichi operativi;
- ad applicare con scrupolo e diligenza le varie procedure nello svolgimento dei servizi agli associati CIA al fine di evitare loro pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;
- a svolgere l'attività lavorativa nell'interesse della CIA attenendosi alle direttive degli organi associativi, al fine di conseguire i risultati indicati dalla Confederazione;
- ad informare e concordare con la CIA eventuali incarichi o rapporti di lavoro o di collaborazione esterni al sistema;
- a rispettare le norme che gli organi degli ambiti di competenza adotteranno in merito al versamento di emolumenti derivanti da designazioni esterne da parte della CIA.

LE SANZIONI

La violazione dei doveri o degli obblighi derivanti dal presente Codice Etico, comportanti pregiudizio diretto o indiretto al sistema CIA determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'ar.14 del Regolamento della CIA.
Qualunque associato può segnalare al competente organo associativo la violazione delle norme del presente Codice Etico da parte di un associato e/o di un dipendente di un soggetto del Sistema CIA.
L'organo valuta la segnalazione e ove lo ritenga, chiede al competente Collegio dei Garanti la valutazione del fatto contestato e l'eventuale applicazione di una sanzione, proporzionata alla gravità, rilevanza e pregiudizio subito dalla CIA.
Prima di richiedere l'applicazione della sanzione al Collegio dei Garanti, l'organo competente è comunque tenuto a contestare il fatto all'interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive.
La violazione del presente Codice Etico da parte dei dipendenti CIA o delle strutture da essa promosse, comporta, oltre le sanzioni previste dal regolamento CIA applicate ai sensi del comma precedente, anche le sanzioni disciplinari previste dal Contratto collettivo di lavoro applicato, nei modi e forme ivi previste. Per questi motivi il presente Codice Etico deve essere portato a conoscenza dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori, nelle debite forme previste dall'art. 7 della legge 300/1970.